

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI TOSCANA AEROPORTI S.P.A.

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina la tenuta dell'**Albo Fornitori** della società Toscana Aeroporti SpA (di seguito "**T.A. SpA**") per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al punto 1 del "*Regolamento Appalti Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria*" (ex art. 50 comma 5 D. Lgs. n. 36 del 31/3/2023) (in seguito denominato "*Regolamento Appalti lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea T.A. SpA*").

L'Albo Fornitori, tramite un sistema di accreditamento degli stessi, avrà lo scopo di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

L'Albo Fornitori verrà utilizzato per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori sottosoglia comunitaria tempo per tempo vigente, tramite procedure negoziate senza indizione di bando ed affidamenti come disciplinati dal Regolamento Interno T.A. SpA.

Il Responsabile della Funzione Acquisti è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'**Albo Fornitori**.

Articolo 2

(Soggetti ammessi all'iscrizione)

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 2 art. 65 D.Lgs 36/2023, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023;
- f) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

In relazione all'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di lavori, nonché alla direzione lavori ed agli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di verifica della progettazione e di collaudo sono altresì ammessi all'iscrizione dell'Albo Fornitori:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Non è consentita l'iscrizione all'Albo Fornitori in forma individuale e come componente di un consorzio per una medesima categoria merceologica, nonché l'iscrizione di più consorzi ai quali partecipino, in tutto o in parte, i medesimi consorziati, pena l'esclusione automatica dell'Operatore Economico che ha presentato richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori in data successiva.

I raggruppamenti temporanei di Impresa costituendi riuniti non sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori. Si precisa tuttavia che l'operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in raggruppamento; in tal caso l'Operatore invitato dovrà essere l'impresa mandataria del costituendo raggruppamento.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento, non comporta la costituzione di graduatoria, né l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento che saranno attivate, né ancora la costituzione di alcun

vincolo per T.A. SpA, ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati da T.A. SpA per le procedure alle quali è applicabile il presente Regolamento.

Articolo 3

(Adempimenti per l'iscrizione all'Albo Fornitori)

L'iscrizione all'Albo Fornitori viene effettuata tramite apposito portale raggiungibile dal sito internet T.A. SpA all'indirizzo: www.toscana-aeroporti.com, sezione Business/Albo Fornitori dove sono disponibili il presente Regolamento e le Categorie merceologiche.

Gli operatori economici interessati all'iscrizione dovranno fornire, i dati relativi a:

- dati identificativi dell'operatore economico
- dati anagrafici del legale rappresentante e di altre eventuali figure tecniche richieste
- iscrizione alla categoria, fascia economica di interesse
- possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali
- indicazioni delle eventuali certificazioni possedute.

Si richiede altresì di allegare, eventuale documentazione richiesta a supporto ed integrazione di quanto sopra.

L'esito dell'invio, a seguito delle verifiche di merito, sarà quindi comunicato all'interessato.

L'Albo Fornitori di T.A. SpA è di tipo "aperto", pertanto non vi sono termini di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione.

T.A SpA si riserva in ogni momento di effettuare ulteriori richieste ai fini dell'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le Modalità di iscrizione e di presentazione della domanda sono specificate nell'**Articolo 8** del presente Regolamento.

Articolo 4

(Struttura dell'Albo Fornitori)

L'Albo Fornitori di T.A è articolato in **tre Elenchi** (Servizi e Forniture, Servizi attinenti all'Architettura ed Ingegneria, Lavori) a seconda della tipologia di affidamento.

All'interno di ogni elenco sono indicate le **Categorie Merceologiche** alle quali gli Operatori Economici si possono iscrivere; la lista delle categorie è consultabile sul portale internet.

Ogni categoria dell'elenco Servizi e Forniture, Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria e Lavori di importo inferiore a € 150.000 è suddivisa in **due fasce di importo** per ogni singolo affidamento.

Nell'elenco Lavori di importo pari o superiore a € 150.000 la suddivisione è secondo la classifica SOA in **classi di importo**, dalla I alla V.

Ciascun operatore sarà iscritto all'Albo Fornitori per la categoria e per la fascia richiesta nonché in quella inferiore.

Per ogni categoria sarà creato un ordine di iscrizione sulla base della data di arrivo della domanda di iscrizione e, a parità di data, dall'orario di ricezione della stessa.

	Tipologia di affidamento	1^ fascia	2^ fascia
ELENCO 1	Servizi e Forniture	Da € 5.001 a € 200.000	Da € 200.001 a soglia comunitaria
ELENCO 2	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	Da € 5.001 a € 200.000	Da € 200.001 a soglia comunitaria
ELENCO 3	Lavori di importo inferiore a € 150.000	Da € 5.001 a € 75.000	Da € 75.001 a € 150.000
	Lavori di importo pari o superiore a € 150.000	Dalla Classe I alla Classe V (+ 20%)	

Articolo 5 (Requisiti per l'iscrizione)

Per l'iscrizione all'Albo Fornitori, l'Operatore Economico deve essere in possesso, sin dal momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione:** non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
- **Requisiti economico finanziari e tecnico professionali:** deve essere in possesso di adeguata capacità economica finanziaria e tecnica in relazione alla fascia / classe a cui intende iscriversi

Articolo 6

(Determinazione della fascia di importo ai fini dell'iscrizione e requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi)

ELENCO 1

Ai fini della determinazione della fascia di iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi:

	1^ fascia	2^ fascia
ELENCO 1 - SERVIZI	Da € 5001a € 200.000	Da € 200.001 a soglia comunitaria
Fatturato complessivo dell'impresa nei 3 anni antecedenti a quello della richiesta di iscrizione <u>non inferiore a:</u>	€ 400.000	€ 800.000
Aver eseguito nei 3 anni antecedenti a quello della richiesta di iscrizione, almeno un servizio analogo alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione, <u>non inferiore a:</u>	€ 50.000	€ 100.000

Si precisa che l'importo del servizio analogo può anche essere costituito dalla somma di più fatture ad uno stesso Cliente derivanti da una pluralità di ordini ed anche in assenza di un formale contratto che li ricomprensca tutti.

	1^ fascia	2^ fascia
ELENCO 1 - FORNITURE	Da € 5001a € 200.000	Da € 200.001 a soglia comunitaria
Fatturato complessivo dell'impresa nei 3 anni antecedenti a quello della richiesta di iscrizione non inferiore a:	€ 400.000	€ 800.000
Aver eseguito nei 3 anni antecedenti a quello della richiesta di iscrizione, almeno una fornitura analogo alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione, non inferiore a:	€ 30.000	€ 80.000

Si precisa che l'importo della fornitura analogo può anche essere costituito dalla somma di più fatture ad uno stesso Cliente derivanti da una pluralità di ordini ed anche in assenza di un formale contratto che li ricomprensca tutti.

NB: nel caso di consorzi di cui alle lett. b),c) e d) dell'art. 65, comma 2, D. Lgs. 36/2023 che intendano iscriversi all'Elenco 1 del presente Avviso il possesso dei requisiti tecnico-economici fa capo al consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lett. f) e h) dell'art. 65, comma 2, D. Lgs.

36/2023, il requisito è soddisfatto se posseduto sommando i requisiti tecnico-economici posseduti dai singoli consorziati/associati.

Ai fini della determinazione della fascia di iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi:

ELENCO 2

ELENCO 2 – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA	1^ fascia Da € 5001a € 200.000	2^ fascia Da € 200.001 a soglia comunitaria
Fatturato globale per i servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti a quello della data di richiesta di iscrizione <u>non inferiore a:</u>	€ 300.000	€ 800.000
Fatturato specifico negli ultimi cinque anni antecedenti a quello della data di richiesta di iscrizione, per servizi analoghi di importo non inferiore a:	€ 200.000	€ 600.000
L'importo totale dell'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti a quello della data della richiesta di iscrizione, di due servizi di punta per prestazioni analoghe di importo <u>non inferiore a:</u>	€ 60.000	€ 150.000

N:B Nel caso di consorzi di cui alla lett. g) dell’art. 66, comma 1, D. Lgs 36/2023, il requisito deve sussistere in capo al consorzio stesso.

DOCUMENTI SUPPLEMENTARI DA POSSEDERE PER L’ISCRIZIONE ALLE CATEGORIE B1, B2, B3, B4, B5, B6,B7 dell’Elenco 2.

Per i **liberi professionisti** singoli o associati è necessaria l’iscrizione allo specifico Ordine Professionale.

Per l’iscrizione alla Categoria:

B2 “Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”

l’operatore economico dovrà altresì essere in possesso di:

- **l’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento finale** a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o

collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. **L'attestato non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26**

- In alternativa all'attestato di frequenza, l'operatore economico dovrà aver svolto **attività tecnica in materia di sicurezza** nelle costruzioni, **per almeno cinque anni**, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'Allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'Allegato XIV. Dovrà essere inoltre in possesso di documentazione attestante il corretto assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'Allegato XIV del D.lgs 81/2008.

B3 “Servizio di consulenza per pratiche di prevenzione incendi (istanze di esame progetto, rilascio CPI, etc.)” l'operatore dovrà essere in possesso di:

- Laurea in ingegneria o architettura (anche triennale) o di diploma in materie scientifiche, essendo iscritto ad un Albo professionale ed essere iscritto negli appositi **elenchi del Ministero dell'Interno** di cui all'art 16 del D.Lgs 139/2006 garantendone il mantenimento attraverso gli obblighi di aggiornamento di cui al decreto del 7 giugno 2016.

B4 “Servizio di collaudo strutturale e impiantistico”

- l'operatore economico dovrà essere iscritto all'Ordine da almeno 10 anni.

B6 “Valutazione impatto acustico, monitoraggi fonometrici, applicazioni di modellistica numerica e/o verifica delle prestazioni acustiche di fabbricati e/o parti di fabbricati ”

- E' richiesta l'iscrizione ad Albo ENTECA dei tecnici competenti in acustica ambientale in corso di validità.

B7 “Servizi di Topografia, cartografia, pratiche urbanistiche edilizie e catastali”

- l'operatore economico dovrà essere iscritto all'Ordine da almeno 5 anni.

ELENCO 3

Ai fini della determinazione della fascia di iscrizione è necessario il possesso dei seguenti requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi:

ELENCO 3 – LAVORI DI IMPORTO FINO A 150.000 euro	1^ fascia Da € 5.001 a € 75.000	2^ fascia Da € 75.001 a € 150.000
Importo complessivo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione non inferiore a:		
Possesso di adeguata attrezzatura tecnica	€ 100.000	€ 200.000

NB: nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e d) dell'art. 65, comma 2, D. Lgs. 36/2023 che intendano iscriversi all'Elenco C del presente Avviso il possesso dei requisiti tecnico-economici fa capo al consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alla lett. f) e h) dell'art. 65, comma 2, D. Lgs. 36/2023, il requisito è soddisfatto se posseduto sommando i requisiti tecnico-economici posseduti dai singoli consorziati/associati

ELENCO 3 - LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 150.000 euro					
Classe I	Classe II	Classe III	Classe III bis	Classe IV	Classe V
Fino a € 258.000 (+20%)	Fino a € 516.000 (+20%)	Fino a € 1.033.000 (+20%)	Fino a € 1.500.000 (+20%)	Fino a € 2.582.000 (+20%)	Fino a € (+20%)

Gli operatori economici dovranno essere in possesso **dell'attestazione SOA** per iscriversi alla relativa classe di importo; l'attestazione dovrà essere in corso di validità e sarà onere

dell'Operatore economico provvedere a comunicare ogni cambiamento, aggiornamento o rinnovo.

Ciascun operatore sarà iscritto all'Albo per la classe richiesta nonché in tutte le classi inferiori della sola categoria dei Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro.

Si precisa che la richiesta di iscrizione alla categoria dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000 non comporta automaticamente anche l'iscrizione nella categoria Lavori di importo inferiore a € 150.000, ma occorre una richiesta specifica.

NB: nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e d) dell'art. 65, comma 2, D. Lgs. 36/2023 che intendano iscriversi all'Elenco C il possesso della attestazione SOA fa capo al consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lett. f) e h) dell'art. 65, comma 2, D. Lgs. 36/2023, le attestazioni SOA richieste devono essere possedute dai singoli consorziati/associati.

Articolo 7

Utilizzazione dell'Albo

Saranno invitati a presentare offerta, preferibilmente seguendo un criterio di rotazione/alternanza all'interno della fascia di iscrizione che garantisca trasparenza negli affidamenti, gli operatori iscritti per la categoria e per la fascia/classe corrispondente a quella del contratto da affidare.

Resta ferma la facoltà di T.A. SpA di invitare direttamente i fornitori, senza ricorrere all'Albo Fornitori, nei casi seguenti:

- qualora il contratto da affidare, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non consenta di utilizzare l'Albo Fornitori;
- qualora per la categoria merceologica di interesse non sia presente nell'Albo Fornitori un numero di fornitori atto a soddisfare il numero minimo richiesto dalla tipologia di procedura da adottare;
- qualora sia necessario affidare un contratto per il quale non è presente la relativa categoria merceologica;
- qualora si proceda in assegnazione diretta nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente tempo per tempo e dal Regolamento Interno T.A. SpA.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento, non comporta la costituzione di graduatoria, né l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento che saranno attivate, né ancora la costituzione di alcun vincolo per T.A. SpA, ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli Operatori Economici ad essere invitati da T.A. SpA per le procedure alle quali è applicabile il Regolamento.

Articolo 8

Modalità di iscrizione e presentazione della domanda

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori dovrà accedere al sito istituzionale di Toscana Aeroporti S.p.a all'indirizzo:

<https://www.toscana-aeroporti.com/home/business/albo-fornitori.html>

Tramite il pulsante ACCEDI ALL'ALBO FORNITORI si arriva alla home page.
Seguono 2 distinte fasi:

Fase 1: Registrazione

L'operatore economico dovrà in prima istanza effettuare la registrazione al portale tramite la compilazione della propria anagrafica, avendo cura di inserire i dati obbligatori; seguendo la procedura guidata, otterrà le credenziali, utenza e password per accedere alla propria area personale. Gli operatori economici già registrati al portale di Toscana Aeroporti potranno utilizzare le credenziali in loro possesso.

Fase 2: Iscrizione

Per procedere all'iscrizione l'Operatore economico dovrà selezionare l'Elenco al quale intende iscriversi per poi selezionare la funzione Richiesta di iscrizione; qualora intendesse iscriversi su più Elenchi dovrà ripetere l'operazione per ogni elenco selezionando le categorie merceologiche di interesse.

(Gli operatori Economici iscritti al precedente Albo dovranno procedere ad una nuova iscrizione in base al presente Regolamento e alle mutate categorie merceologiche.)

Occorre quindi proseguire con la compilazione dell'istanza telematica di accreditamento **Domanda di iscrizione**: l'Operatore economico dovrà rendere una serie di Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di insussistenza delle cause di esclusione richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori, oltre alle altre Dichiarazioni previste.

Le Dichiarazioni sono rese completando gli appositi spazi; qualora le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete, non sarà possibile portare a termine l'iscrizione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi omessi durante la procedura di iscrizione.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni della richiesta di iscrizione, verrà generata una autocertificazione in formato PDF che riepilogherà i dati inseriti.

Questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante/firmatario e riallegata sul portale unitamente al documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Qualora l'autocertificazione fosse resa da un procuratore, occorre allegare in fase di iscrizione la relativa procura.

(In caso di Operatori economici con sede legale all'estero e in mancanza della firma digitale varranno le firme autografe con allegato il documento di identità).

La richiesta di iscrizione verrà ricevuta e valutata dall'Ufficio Acquisti di Toscana Aeroporti S.p.a.

A seguito della valutazione della richiesta di iscrizione Toscana Aeroporti comunicherà tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione l'abilitazione o esclusione dell'Operatore Economico.

L'iscrizione avrà decorrenza dalla data di abilitazione che corrisponderà alla data di invio della pec.

Sul sito di Toscana Aeroporti sono a disposizione degli Operatori Economici i seguenti link:

- Istruzioni e Manuali
- l'Assistenza tecnica fornita dalla Società Maggioli utilizzando il link sul portale "Assistenza Operatori Economici"

Articolo 9 **Durata dell'iscrizione**

L'iscrizione all'Albo Fornitori di Toscana Aeroporti **avrà validità biennale dalla data di abilitazione.**

Toscana Aeroporti in prossimità della scadenza di iscrizione (30 giorni prima) invierà, tramite portale, una mail di preavviso che indicherà la possibilità di rinnovare la richiesta di iscrizione.

- a) Qualora non siano intercorse variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di prima iscrizione, il rinnovo potrà essere eseguito tramite la compilazione della **“Dichiarazione di persistenza dei requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione ex art 94 D.Lgs 36/2023 e dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali”** che sarà resa disponibile sul portale.
- b) Diversamente si dovrà procedere alla modifica della istanza telematica presentata con la **Domanda di iscrizione** in fase di prima richiesta di cui all'art. 8 fase 2, riallegando il PDF riepilogativo firmato digitalmente che si genera al termine della procedura.

Alla scadenza biennale dell'iscrizione, qualora l'Operatore Economico non abbia presentato quanto previsto ai punti a) oppure b), Toscana Aeroporti potrà procedere alla sospensione pro tempore o definitiva dell'iscrizione.

Questo comporta il non invito ad eventuali procedure di selezione.

NB:

Si ricorda che l'Operatore Economico iscritto, anche durante la valenza **biennale** dell'iscrizione, **ha comunque l'obbligo di comunicare**, tramite il portale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese in fase di domanda di iscrizione, entro 30 gg. dall'intervenuta modifica.

Dovrà essere altresì comunicato il rinnovo delle eventuali certificazioni/attestazioni possedute.

Alcuni dati possono essere modificati dall'Operatore Economico accedendo alla propria area riservate, per i dati non modificabili in autonomia l'Operatore richiederà a Toscana Aeroporti la variazione.

TA si riserva di effettuare periodicamente **verifiche a campione** sugli Operatori economici iscritti all'Albo al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione.

Qualora la verifica avesse esito negativo si applicherà quanto previsto all'art 11 del presente Regolamento.

Articolo 10 **(Sospensione dall'Albo Fornitori)**

La sospensione dall'Albo Fornitori potrà intervenire nei seguenti casi:

- qualora il Fornitore si renda responsabile di più di una inadempienza nell'esecuzione dell'attività affidatagli e comunque a seguito della valutazione negativa del Responsabile della Funzione Acquisti, sentito previamente il RUP di riferimento. In quest'ultimo caso la sospensione implicherà il non invito per la durata dichiarata nel provvedimento di sospensione, determinato a insindacabile giudizio di T.A. SpA e verrà comunicata all'operatore economico.
- la sospensione potrà aver luogo anche in merito alla mancata regolarizzazione della documentazione da allegare da parte dell'operatore economico nei termini previsti
- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti di cui al presente Regolamento.

Articolo 11 (Cancellazione dall'Albo Fornitori)

La cancellazione dall'Albo Fornitori è disposta, previo esperimento della procedura in contraddittorio, nei seguenti casi:

1. falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
3. grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli appalti affidati, nonché adozione di una condotta oggettivamente tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con il Gestore aeroportuale (gravi ritardi, gravi inadempienze nell'esecuzione della prestazione, ecc.);
4. quando l'operatore abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
5. quando vi sia stata una risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
6. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

Nei casi previsti al precedente comma punti da 1 a 5 il Responsabile della Funzione Acquisti comunica all'operatore economico l'avvio della procedura di cancellazione assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione.

La cancellazione è disposta con provvedimento del Responsabile della Funzione Acquisti; il provvedimento di cancellazione (per i casi da 1 a 5) ha di regola efficacia interdittiva di anni due, salvo diverso provvedimento anche definitivo a seconda della particolare gravità del fatto commesso.

Della cancellazione dall'Albo Fornitori per intervenuta decadenza e della relativa durata viene data notizia all'operatore economico interessato da parte del Responsabile della Funzione Acquisti.

Articolo 11 (Tutela della privacy)

T.A. SpA, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679. titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne comunque la loro sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio della domanda di ammissione il Fornitore esprime pertanto il proprio assenso al predetto trattamento.

Articolo 12
(Foro Competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.